

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA

Via Porta Fabbrica, 1, 54100 Massa – Tel. 0585.4901 – Fax 0585.41245
Codice fiscale 00181760455 – Partita iva 00181760455
www.comune.massa.ms.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI, ASSETTO DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
Servizio pianificazione del territorio

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Dirigente del settore: arch. Fabrizio Boni
Responsabile del procedimento e redazione: arch. Alice Fruzzetti
Progetto: Simurg Ricerche

Maggio 2025

Indice:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art.1. Oggetto ed ambito di applicazione.....	1
Art.2. Obiettivi di pianificazione.....	1
Art.3. Classificazione impianti	1
Art.4. Zonizzazione del territorio comunale di Massa	2
Art.5. Disciplina di inserimento impianti – Fonti normative	3
Art.6. Limitazioni e divieti	3
Art.7. Deroghe concesse alle distanze previste dall'art. 51 DPR 495/92	5
Art.8. Caratteristiche, norme tecniche.....	5
CAPO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI	6
Art.9. Pubblicità permanente.....	6
Art.10. Insegne di esercizio.....	7
Art.11. Insegne di esercizio categoria <i>Frontale</i>	8
Art.12. Insegne di esercizio categoria <i>A Bandiera</i>	10
Art.13. Insegne di esercizio categoria <i>A Giorno</i>	11
Art.14. Pubbliche affissioni	12
Art.15. Pubblicità temporanea.....	13
Art.16. Insegne precarie	15
Art.17. Targhe	15
Art.18. Tende pubblicitarie	15
CAPO III – AUTORIZZAZIONI, COMPETENZE E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	16
Art.19. Competenze	16
Art.20. Autorizzazione	16
Art.21. Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazione	16
Art.22. Validità dell'autorizzazione	17
Art.23. Rinnovo dell'autorizzazione	18
Art.24. Subentro.....	18
Art.25. Obblighi del titolare dell'autorizzazione	18
Art.26. Vigilanza.....	19
Art.27. Sanzioni	19
ALLEGATI	19
Schema con esempi di immagini fotografiche di impianti pubblicitari	19

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. Oggetto ed ambito di applicazione

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP), nel rispetto della vigente normativa, disciplina la tipologia, le dimensioni e la grafica degli impianti pubblicitari, siano essi destinati a supportare la pubblicità esterna privata che le pubbliche affissioni, e delle insegne d'esercizio dell'intero territorio comunale.

Il PGIP inoltre disciplina, solo all'interno della delimitazione centro abitato, il posizionamento degli impianti pubblicitari mediante l'individuazione delle deroghe al Codice della Strada.

Non rientra nell'ambito di applicazione del PGIP, tutto ciò che riguarda la pubblica utilità come ad esempio avvisi e manifesti di Enti Pubblici, ASL, Prefettura, ecc..

I segnali turistici e di territorio non rientrano nel presente Piano, in quanto sono disciplinati dall'art. 134 del DPR 16.12.1992 n. 495 (*Regolamento di attuazione del Codice della strada*) e succ. mm. ii.

Art.2. Obiettivi di pianificazione

Il principale obiettivo del PGIP è regolamentare e razionalizzare la distribuzione degli impianti pubblicitari installati su tutto il territorio comunale di Massa, con particolare riguardo ai seguenti temi:

- vincoli e prescrizioni: imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali e comunali in materia di installazioni pubblicitarie, uniformando la loro disciplina;
- sicurezza: riferita alla mobilità in generale (pedonale e veicolare), con attenzione sia agli aspetti più specificatamente visivi sia a quelli di tipo antinfortunistico;
- decoro e compatibilità ambientale: con l'intento di evitare che nel rapporto tra pubblicità e ambiente quest'ultimo debba essere penalizzato, ma possa trovare giovamento dall'inserimento di mezzi pubblicitari progettati, costruiti e localizzati secondo adeguati criteri di compatibilità;
- funzionalità: intesa anzitutto come occasione di aumento della fruibilità nel contesto cittadino, laddove il Piano Generale degli Impianti, oltre a governare l'esistente patrimonio pubblicitario, si pone come strumento di indirizzo, disciplinando l'inserimento di mezzi pubblicitari di concezione più moderna con installazioni anche multimediali, associati a funzioni di pubblica utilità oppure a elementi di arredo urbano aventi anche finalità economiche.

Art.3. Classificazione impianti

Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata e tipologia, finalità del messaggio e caratteristiche specifiche.

Le categorie sono quelle descritte all'art. 47 del D.P.R. n. 495/92 in combinato disposto con le prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada, come di seguito richiamate:

- insegna di esercizio;
- preinsegna;
- sorgente luminosa;
- cartello;
- striscione, locandina e standardo;
- segno orizzontale reclamistico;
- impianto pubblicitario di servizio;
- impianto di pubblicità o propaganda.

Gli impianti di **durata permanente** sono costituiti da manufatti mono o multi-facciale, saldamente ancorati al suolo o ad una superficie verticale, la cui installazione supera l'anno solare. Le tipologie che rientrano all'interno di questa classificazione sono le seguenti:

- Insegna di esercizio;
- Preinsegna;
- Cartello, Poster;
- Cassonetto luminoso;
- Cartello a messaggio mobile, Tabella murale, Tabella a messaggio mobile;
- Impianto pubblicitario di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Pensilina fermata bus, Transenna parapedenale; Cestino portarifiuti; etc.);
- Impianto di pubblicità o propaganda Trespolo polifacciale o Totem.

Gli impianti di **durata temporanea** sono quei manufatti mono o multi-facciali, la cui esposizione è ammessa prevalentemente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, la cui installazione non supera l'anno solare. Le tipologie che rientrano all'interno di questa classificazione sono le seguenti:

- Striscione;
- Locandina;
- Stendardo/ Bandiera;
- Mezzo pubblicitario pittorico/gigantografia;
- Proiezioni luminose e digitali e immersive.

Per una descrizione più approfondita delle varie tipologie sopra citate, si rimanda al CAPO II, Artt. **9 e 15**.

La finalità dei messaggi si distingue in affissioni di natura istituzionale e di natura commerciale.

Le Affissioni di **natura istituzionale** sono quegli impianti sui quali sono affissi manifesti contenenti comunicazioni di pubblico interesse di carattere istituzionale, sociale o, comunque, privi di rilevanza economica, esse sono effettuate per richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici o per istanza di privati. L'affissione avviene per opera del Comune o del Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione, ma il Comune ne potrà disciplinare le quantità e le modalità.

Le Affissioni di **natura commerciale** sono quegli impianti sui quali sono affissi manifesti aventi rilevanza prettamente economica e sono effettuate per richiesta di privati mentre l'affissione avviene per opera del Comune.

Art.4. Zonizzazione del territorio comunale di Massa

Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, il territorio del Comunale è suddiviso in:

1. Zone comprese all'interno del perimetro dei centri abitati:

- 1.1. il centro storico di Massa, quello di Borgo del Ponte e dei paesi montani;
- 1.2. le zone dichiarate di notevole interesse pubblico ex D.Lgs. n. 42/2004;
 - i viali e le strade di valore paesistico/ambientale ex art. 58 del Regolamento urbanistico (RU) interne al centro abitato;
- 1.3. la restante parte del centro abitato.

2. Zone esterne ai centri abitati:

- 2.1. le strade di valore storico/culturale e testimoniale ex art. 58 del RU esterne al centro abitato;
- 2.2. la Zona Industriale Apuana;
 - la restante parte del territorio esterna al centro abitato.

Detta suddivisione territoriale è rappresentata nella tavola allegata al presente PGIP denominata *Zonizzazione del territorio comunale*.

Art.5. Disciplina di inserimento impianti – Fonti normative

L'installazione degli impianti pubblicitari deve avvenire in maniera conforme a quanto disposto dal *Codice della Strada*, dal relativo *Regolamento di attuazione* e da quanto previsto dalle fonti di seguito riportate che disciplinano la materia, nonché da quanto indicato per le singole tipologie di impianti dal presente PGIP.

Per gli edifici sottoposti a particolari norme di tutela definite dagli atti del governo del territorio, si fa rimando alle prescrizioni ivi riportate.

Per gli immobili e le aree sottoposte a vincoli monumentali e paesaggistici si fa rimando agli artt. 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs 42/2004) per l'acquisizione dello specifico provvedimento autorizzatorio comunque denominato, preventivo e prioritario rispetto all'acquisizione del titolo abilitativo all'installazione di insegne, impianti e altri mezzi pubblicitari.

Si fa altresì riferimento alle prescrizioni presenti nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) con particolare riferimento Zona circostante il castello di Malaspina (Codice identificativo regionale 9045134); Zona litoranea nel comune di Massa (Codice identificativo regionale 9045193); Viale Roma, che congiunge Massa a Marina di Massa e le aree fiancheggianti (Codice identificativo regionale 9045022).

Si fa interamente rimando al rispetto delle limitazioni all'installazione di insegne, vetrine e mostre di al *Regolamento edilizio* del Comune di Massa (art. 51 - Mostre - vetrine – insegne).

Per quanto riguarda il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si fa riferimento al “*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone per l'occupazione di aree destinate a mercati del Comune di Massa*” (di seguito indicato come “*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale*”) con particolare riferimento al TITOLO II Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - CAPO III Delle esposizioni pubblicitarie (artt. 17-26).

Per quanto riguarda le aree comunali inserite all'interno della qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio (LR 23 novembre 2018 n. 62 e ss.mm.ii recante il “*Codice del Commercio*” - Art. 110 Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale) si fa rimando alle indicazioni presenti sul *Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e nel centro città* in riferimento a Insegne, Vetrine e Tende. (Artt. 9; 14; 18; 23; 27; 34) oltre a quanto disposto in merito a Botteghe storiche e Botteghe storiche di pregio (Artt. 72 – 91).

Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari devono essere installati in conformità alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Art.6. Limitazioni e divieti

La collocazione di impianti pubblicitari è soggetta ai divieti e alle limitazioni stabilite dalle fonti normative di cui all'Art. 5 del presente regolamento.

La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali (artt. 136 e 142 del Codice dei Beni Culturali - D.Lgs 42/2004) è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del competente Ufficio comunale, preposto alla materia del vincolo.

La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi (art. 10 del Codice dei Beni Culturali - D.Lgs 42/2004), è subordinata all'approvazione da parte della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione.

Al fine di garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche, i nuovi impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero di larghezza non inferiore di 120 cm.

E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) posti sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

E' vietato utilizzare alberi e impianti di segnaletica stradale.

E' vietato utilizzare pali della pubblica illuminazione come supporti pubblicitari.

Piano generale degli impianti pubblicitari

E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari sia a carattere temporaneo che permanente ad esclusione della tipologia denominata mezzo pubblicitario pittorico/gigantografia.

E' vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere o affiggere spazi pubblicitari su cabine delle reti tecnologiche (es. cabine energia elettrica, cabine telefonia, ecc.).

Nel caso di inserimento di impianto di pubblicità su area pubblica, le eventuali cause ostative, legate a distanze da altri impianti presenti su area privata, non saranno considerate in funzione della priorità dell'impianto su area pubblica rispetto all'eventuale rinnovo dell'impianto posto su area privata. Alla scadenza dell'autorizzazione su area privata, pertanto, la stessa non sarà rinnovata.

Non sono ammesse le seguenti tipologie per Zona:

	Zone comprese all'interno del perimetro dei centri abitati			Zone esterne ai centri abitati	
PUBBLICITA' PERMANENTE	Zona 1.1	Zona 1.2	Zona 1.3	Zona 2.1	Zona 2.2
Preinsegna	Non ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Cartello Poster	Non ammesso	Non ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Cassonetto luminoso	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Cartello o Tabella a messaggio variabile	Non ammesso	Non ammesso	Ammesso	Non ammesso	Ammesso
Monitor pubblicitario	Non ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Pensilina di fermata bus	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Impianto pubblicitario di servizio	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Trespolo polifacciale o totem	Non ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso

	Zone comprese all'interno del perimetro dei centri abitati			Zone esterne ai centri abitati	
PUBBLICITA' TEMPORANEA	Zona 1.1	Zona 1.2	Zona 1.3	Zona 2.1	Zona 2.2
Striscione	Non ammesso	Non ammesso	Ammesso	Non ammesso	Ammesso
Locandina su supporto	Non ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Stendardo, Bandiera	Non ammesso	Non ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Mezzo pubblicitario pittorico/gigantografia	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Cartello pubblicitario di cantiere	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Vetrina pubblicitaria isolata	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Veicoli pubblicitari c.d. posterbus o vela	Non ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Volantinaggio	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Proiezioni luminose digitali e immersive	Non ammesso	Non ammesso	Ammesso	Non ammesso	Ammesso

Art.7. Deroghe concesse alle distanze previste dall'art. 51 DPR 495/92

Fermi restando i divieti stabiliti dall'art. 51 del DPR n. 495/92 - *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada* e s.m.i., sono disposte, quando più favorevoli, le seguenti deroghe relative alle distanze, indipendentemente dal fatto che l'impianto sia installato parallelamente, perpendicolarmente o angolato rispetto all'asse stradale:

- *dentro ai centri abitati*: distanza minima 15 m dagli altri cartelli o mezzi pubblicitari, segnali stradali, intersezioni, attraversamenti pedonali e rotatorie. Distanza minima di 20 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali ai sensi dell'art. 3 comma 20 del Codice della Strada.
- *fuori dai centri abitati*, deroga massima fino al 10 per cento rispetto alle misure previste dal *Codice della Strada*.

Impianti pubblicitari di servizio: per gli impianti di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, quali pensiline, transenne parapettonali, orologi e simili, si applica quanto stabilito all'art. 51, comma 8, del DPR n. 495/92; all'interno dei centri abitati si azzerano le distanze nel rispetto dell'art. 23, comma 1, del *Codice della strada*.

E' concessa deroga alla distanza di 3 m dal limite della carreggiata, per gli impianti da installarsi all'interno dei centri abitati, solo in presenza di marciapiede e comunque senza che l'impianto invada la carreggiata stradale con una distanza minima di 70 cm dalla parte esterna della linea della carreggiata; in tutti gli altri casi la distanza da rispettare è di 3 m.

Art.8. Caratteristiche, norme tecniche

Tutti gli impianti pubblicitari devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato in colore grigio antracite;
- le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata;
- in tutti gli impianti deve essere apposita una targhetta metallica di identificazione;
- le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato o con policarbonato tipo "LEXAN" e dotate di serratura.

Deroghe al presente articolo, limitatamente agli aspetti estetici, possono essere concesse dagli Uffici comunali competenti, purché non venga compromesso il decoro architettonico dell'ambiente circostante.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, devono essere realizzati con materiali non deperibili aventi le caratteristiche di consistenza, durevolezza e sicurezza; le strutture di sostegno e di fondazione, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario osservare le disposizioni della Legge 46/1990 e s.m.i..

I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

Fermi restando la validità delle autorizzazioni per impianti pubblicitari su aree private, in caso di contrasto con impianti da porsi su area pubblica, alla sua prima scadenza di validità l'impianto su area privata non verrà autorizzato.

E' possibile delegare alla Giunta comunale la dimensione della tipologia dei cartelli quando saranno oggetto di procedura ad evidenza pubblica.

CAPO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.9. Pubblicità permanente

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare di dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m × 0,20 m e superiori di 1,50 m × 0,30 m.

E' ammesso un abbinamento, sulla stessa struttura di sostegno, di massimo sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni.

Non può essere posizionata ad una distanza maggiore di 5 km, misurata sul percorso stradale, partendo dall'azienda a cui fa riferimento.

La preinsegna non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Non sono ammesse preinsegne nella Zona 1.1.

E' possibile autorizzare in deroga alle distanze sopraindicate, nei limiti ammessi dal *Codice della Strada*, previo parere favorevole dell'Ufficio competente per motivi relativi alla circolazione o alle caratteristiche della strada.

Cartello, Poster

Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo o al muro da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

Non sono ammessi *Cartello, Poster* nella Zona 1.1 e nella Zona 1.1 e nella Zona 1.2.

Superficie massima consentita 18 mq.

Cassonetto luminoso

Elemento monofacciale vincolato a parete con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

La distanza tra cassonetti appartenenti allo stesso esercizio non potrà essere inferiore a 1 m.

Luminoso o illuminato; di profondità inferiore a 50 cm.

Superficie massima consentita per ogni cassonetto 18 mq.

Cartello o Tabella a messaggio variabile

Elemento mono (Tabella) o mono e bifacciale (Cartello), assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e di forma, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili, anche digitali, comandati da meccanismi eletromecanici programmati, eventualmente luminoso o illuminato.

I periodi di esposizione di ogni singolo messaggio o immagine non possono essere inferiori a 10 secondi se posti in senso trasversale al senso di marcia dei veicoli (ai sensi dell'art. 22, comma 7, del vigente *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* del Comune di Massa).

Non sono ammessi Cartello o Tabella a messaggio variabile nella Zona 1.1, nella Zona 1.2 e nella Zona 2.1.

Monitor pubblicitario

Si definiscono monitor pubblicitari, i visori televisivi, display a matrice di Led, Led Wall, ecc., riproducenti immagini animate che siano visibili in pubblico (anche se in posizione arretrata rispetto alla vetrina) e che siano finalizzati o meno alla pubblicità e/o di propaganda sia di prodotti che di attività.

E' vietato installare monitor, schermi o altri apparecchi simili di dimensioni superiori a 1,5 mq per ciascuna vetrina. Non si ammettono monitor esterni.

Non sono ammessi Monitor pubblicitari nella Zona 1.1.

E' chiaramente ammessa l'installazione di monitor televisivi per quegli esercizi commerciali per i quali i visori televisivi sono oggetto di vendita e vengono posti nella vetrina dello stesso.

Pensilina di fermata bus

Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi di trasporto pubblico, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.

E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore a 5 mq. E' ammessa parallela agli assi viari, e se perpendicolare, solo su lato opposto al senso di provenienza del mezzo pubblico.

Impianto pubblicitario di servizio

Impianto mono o bifacciale di superficie inferiore ad 2,5 mq, solidamente vincolato al suolo (es. transenna parapedenale, cestini spazzatura, orologi). Può essere luminoso o non luminoso.

L'abbinamento dei mezzi pubblicitari alle strutture di uso pubblico è sempre consentito quando la dimensione sia inferiore a 2,5 mq. Salvo parere degli Uffici comunali competenti.

Non sono ammessi impianti pubblicitari di servizio nella Zona 1.1.

L'installazione dei manufatti dovrà comunque non creare disturbo alla visibilità di impianti semaforici, segnali di attenzione o pericolo, incroci.

Trespolo polifacciale o totem

Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.

Non sono ammessi Trespoli polifacciali o totem nella Zona 1.1.

La superficie totale massima ammessa è 7 mq.

Art.10. Insegne di esercizio

Si definisce insegna d'esercizio il manufatto opaco, illuminato o luminoso, monofacciale o bifacciale, di misure diverse, realizzato e supportato con materiali di qualsiasi natura, installato nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recante scritte in caratteri alfanumerici, completato eventualmente da simboli, marchi e denominazione della ditta.

L'apposizione dell'insegna è regolata nelle varie aree comunali dalle indicazioni presenti nel *"Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e nel centro città"* (Artt. 9;14;18;23;27;34).

Si fa inoltre rimando al rispetto delle limitazioni all'installazione di insegne contenute nel *Regolamento edilizio* del Comune di Massa (Art. 51 - Mostre - vetrine – insegne).

L'insegna deve essere collocata entro gli spazi ad essa destinati seguendo il disegno del porta insegne (se esistente) o del vano di apertura; l'insegna non potrà avere spessore (profondità) e lunghezza superiore al vano stesso.

In caso di più vetrine di uno stesso esercizio è ammessa l'insegna su ogni vano della dimensione dello stesso, sono comunque ammesse anche insegne continue.

L'insegna non dovrà mai interferire con particolari architettonici, partiture, cornici od altri elementi decorativi e in nessun caso cancellare il disegno di balconi, né trasformare l'immagine complessiva della facciata.

Nelle lunette sopra porta dotate di griglie di ferro battuto è consentito l'inserimento di insegne e purché le griglie non siano danneggiate o asportate.

Anche in assenza di vani porta insegne o di cornici vere e proprie, l'insegna dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata.

Le insegne sono riferite all'attività; al momento della cessazione dell'attività, senza subentro di ulteriori soggetti, il conduttore in saldo con il proprietario del locale sede dell'attività sono tenuti alla rimozione dell'insegna riferita alla attività cessata.

Le insegne di esercizio vengono suddivise in categorie per tipologia.

- **Frontali:** sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio o su un piano parallelo alla superficie edilizia e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata.

Esempi: Vetrofanie e Vetrografie - Bassorilievi, Mosaici, Fregi, Graffiti - Plance, Pannelli -Lettere Singole - Filamento Neon - Cassonetti - Iscrizioni dipinte, Murales, Trompe l'oeil - Monitor pubblicitario/espositori retroilluminati/poster con manifesti rotanti -Proiettore pubblicitario - Porta poster.

- **A Bandiera:** sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate, leggibili quindi da opposte direzioni.

Esempi: Bifacciali artistiche - Lettere Singole - Filamento Neon - Cassonetti.

- **A Giorno:** strutture esterne l'edificio su paline autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo.

Esempi: Palo - Su Tetto – Stele o Totem.

Art.11. Insegne di esercizio categoria *Frontale*

Categoria: *Frontale*; Tipologia: **Vetrofania – Vetrografia – Pellicole adesive.**

Le vetrofanie sono adesivi applicati nella parte interna della vetrina. Le vetrografie sono lavorazioni realizzate direttamente sul vetro (smerigliatura, incisione con acido ecc.).

Le vetrofanie sono normalmente apposte sulle vetrine e sulle finestre. (per vetrina si intende lo spazio che è compreso tra gli stipiti esterni e l'architrave, delimitanti la luce dell'esercizio).

Dimensione massima relativa: non superiore al 50% della vetrina singola e comunque nel rispetto degli standard illumino-tecnici, salvo deroghe previste per legge o regolamento.

Dimensione massima assoluta: 10 mq complessiva.

Possono essere illuminate da sorgente esterna.

Categoria *Frontale*; Tipologia: **Bassorilievi, Mosaici, Fregi e graffiti.**

Si tratta di opere complesse, realizzate in pietra, marmo, terracotta, metallo, legno, resine epossidiche e similari, con tecniche diverse e lavorazioni spesso artigianali.

Da collocarsi preferibilmente all'interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di esse, con misura massima uguale al filo esterno della cornice stessa.

Possono essere illuminati da una sorgente esterna.

Dimensione massima relativa: 20% della vetrina.

Dimensione massima assoluta: 10 mq complessivi.

Categoria: *Frontale*; Tipologia: **Plance - Pannelli**.

Si tratta di superfici realizzate in metallo, legno, metacrilato, vetro o pietra. Possono essere stampate o dipinte. E' consentita solo la grafica chiara sul fondo scuro o viceversa; l'installazione può avvenire oltre il piano terra. Dimensione massima consentita 2 mq complessivi.

Categoria: *Frontale*; Tipologia: **Filamento luminoso**.

Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo, e/o tubo led. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni.

Devono essere collocate all'interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di essi, con misura massima equivalente al filo esterno della cornice stessa. L'installazione può avvenire oltre il piano terra.

Dimensione massima assoluta: 5 mq complessivi.

Categoria: *Frontale*; Tipologia: **Lettere singole**.

Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, metallo o legno. La grafica deve essere realizzata in modo tale da ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio.

Può essere applicata in aderenza al fondo o su supporto/plancia. L'installazione può avvenire oltre il piano terra. Qualora non sia possibile la collocazione sopra gli accessi dell'esercizio o nell'ambito delle aperture, l'installazione potrà essere autorizzata a fianco della porta di ingresso dell'esercizio e/o nell'area esterna di corredo.

Dimensione massima assoluta: di norma 10 mq ciascuna.

Le insegne di questa tipologia riferite a imprese a carattere regionale e nazionale possono, per uniformità con marchi e loghi presenti nel resto del territorio regionale e nazionale, avere dimensioni e caratteristiche diverse da quelle indicate.

Categoria: *Frontale*; Tipologia: **Cassonetto**.

Si tratta di strutture costruite generalmente con una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico, interamente o parzialmente opalina, metallo o legno. Qualora non sia possibile la collocazione delle insegne sopra gli accessi dell'esercizio di riferimento o nell'ambito delle aperture, l'installazione potrà essere autorizzata a fianco della porta di ingresso dell'esercizio e/o dell'area di corredo.

L'installazione può avvenire oltre il piano terra e sulla copertura.

Non sono ammesse forme irregolari, né raggruppamenti di più cassoni (multipli o compositi).

Dimensione massima assoluta: 20 mq ciascuna.

Le insegne di questa tipologia riferite a imprese a carattere regionale e nazionale possono, per uniformità con marchi e loghi presenti nel resto del territorio regionale e nazionale, avere dimensioni e caratteristiche diverse da quelle indicate.

Categoria: *Frontale*; Tipologia: **Iscrizioni dipinte – Murales - Tromp l'oeil**.

Le iscrizioni dipinte si trovano generalmente negli edifici storici, essendo insegne dipinte direttamente sulla parete. Possono essere rilasciate nel rispetto delle tonalità cromatiche dell'edificio su cui insistono.

Dimensione massima assoluta 20 mq complessivi.

Art.12. Insegne di esercizio categoria A *Bandiera*

Categoria: A *Bandiera*; Tipologia: ***Bifacciali artistiche***.

Si tratta di opere complesse (Standardi - Sculture – Trafori) che possono essere realizzate in metallo, legno o materiali diversi; possono avere le più svariate forme anche traforate. Possono essere illuminati da una sorgente esterna.

Le strutture di supporto non devono essere prevalenti rispetto all'insegna. Dovranno essere sempre arretrate di almeno 50 cm rispetto al filo esterno del marciapiede.

Altezza minima bordo inferiore: 2,5 m.

Dimensione massima assoluta: 2 mq.

Categoria: A *Bandiera*; Tipologia: ***Plance – Pannelli***.

Si tratta di superfici monodimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, legno, ceramica, plexiglas, pietra.

Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all'insegna. Saranno sempre arretrate di almeno 40 cm rispetto al filo del marciapiede.

Altezza minima bordo inferiore: 2,5 m.

Dimensione massima assoluta: 1 mq.

Categoria: A *Bandiera*; Tipologia: ***Lettere singole***.

Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in EPS o in metallo, possono essere illuminate da una sorgente esterna oppure con luce interna. Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all'insegna.

Altezza minima bordo inferiore: 2,5 m.

Dimensione massima assoluta: 2 mq.

Categoria: A *Bandiera*; Tipologia: ***Filamento, a Neon, Led***.

Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo e/o tubo led. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni. Le strutture di supporto devono essere prevalenti rispetto all'insegna.

Altezza minima bordo inferiore: 3 m.

Dimensione massima assoluta: 1 mq.

Categoria: A *Bandiera*; Tipologia: ***Cassonetto***

Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.

Le strutture di supporto non devono essere prevalenti rispetto all'insegna.

Altezza minima bordo inferiore: 3 m.

Dimensione massima assoluta: 1 mq

Art.13. Insegne di esercizio categoria A Giorno

Categoria: A Giorno; Tipologia: *Su Palo*

Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali. Possono essere luminose o non luminose. Sono ammesse anche lettere singole.

Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all'insegna.

Prescrizione Zone 1.1, Zone 1.2 e aree sottoposte a vincolo: non ammesse ad eccezione di quelle concernenti servizi utili, quali ad esempio farmacie, uffici postali, tabacchi, ecc.

Le insegne su palo dei distributori di carburante e delle insegne delle imprese a carattere regionale e nazionale, possono, per uniformità con marchi e loghi presenti nel resto del territorio regionale e nazionale, avere sporgenze, dimensioni e caratteristiche diverse da quelle indicate.

Fronte strada dell'esercizio non inferiore a 8 m.

Altezza minima bordo inferiore: 4 m.

Dimensione massima assoluta: 6 mq.

Categoria: A Giorno Tipologia: *Stele o Totem*.

Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.

Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all'insegna.

Prescrizione Zone 1.1, Zone 1.2 e aree sottoposte a vincolo: non ammesse ad eccezione degli impianti acquisiti in proprietà o concessione da Enti o Amministrazioni pubbliche, per ospitare pubblicità di carattere istituzionale e/o pubblicizzare eventi e manifestazioni di pubblica utilità.

Altezza minima bordo inferiore: 4 m.

Dimensione massima assoluta: nel contesto di centri commerciali, aree industriali e artigianali la dimensione massima è 12 mq per facciata, negli altri casi 2 mq per facciata.

Categoria: A Giorno Tipologia: *Su Tetto*.

Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all'insegna. I cassonetti e le lettere singole possono essere luminosi.

Sono ammesse esclusivamente su edifici sede dell'esercizio.

Le insegne a giorno sul tetto dei distributori di carburante e delle insegne delle imprese a carattere regionale e nazionale possono, per uniformità con marchi e loghi presenti nel resto del territorio regionale e nazionale, avere dimensioni e caratteristiche diverse da quelle indicate.

Prescrizione Zone 1.1, Zone 1.2 e aree sottoposte a vincolo: non ammesse

Dimensione massima assoluta: di norma 20 mq.

Art.14. Pubbliche affissioni

Il Comune garantisce il servizio delle Pubbliche Affissioni così come normato nel *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* del Comune di Massa -Titolo V Pubbliche Affissioni - Capo I - Disciplina delle pubbliche affissioni.

Le affissioni inerenti comunicazioni istituzionali obbligatorie in base a leggi e regolamenti sono progressivamente sostituite, ove consentito, dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali delle Amministrazioni.

Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:

- Cartello, Tabella a muro;
- Trespolo o Totem;
- Pensilina;
- Impianto pubblicitario di servizio (orologio, parapettonali, cestini, ecc.).

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del *Regolamento di esecuzione del Codice della strada* (rif. *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* del Comune di Massa - Art. 24), a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- Amministrazione rilasciante;
- Soggetto titolare;
- Numero dell'autorizzazione;
- Progressiva chilometrica del punto di installazione;
- Data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a caratteri indelebili.

La targhetta o la scritta dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione, ogni volta che intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati ed ancora, al momento in cui i dati riportati non siano più riconoscibili o identificabili e nel caso di asportazione per qualunque motivo.

Il Comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionale, sociale, culturale, sportiva, filantropica comunque prive di rilevanza economica, (vedi *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* del Comune di Massa- Art. 59 - Pubbliche affissioni garantite), mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati. Oltre alle precedenti tipologie di comunicazione, la Giunta comunale, mediante propri atti, potrà introdurre una disciplina di maggiore dettaglio relativa ai contenuti ammissibili negli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* del Comune di Massa- Art. 58 - Tipologia degli impianti delle affissioni.

L'installazione di impianti destinati alla pubblicità esterna permanente, su aree di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale può essere affidata in gestione a soggetti terzi mediante apposita concessione, preceduta ~~di norma~~, dallo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o della concessione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

Art.15. Pubblicità temporanea

Striscione

Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, generalmente ancorato ai due estremi laterali al di sopra di un passaggio.

L'esposizione è consentita in occasione di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, fino ad un massimo di 5 giorni dopo il termine della manifestazione.

L'esposizione è altresì ammessa su recinzioni o pertinenze degli impianti sportivi per la pubblicizzazione delle attività svolte. Tale autorizzazione può avere durata di 6 mesi e non può essere riproposta prima di 3 mesi dalla scadenza della precedente, salvo l'esistenza di eventi straordinari non ricorrenti.

Nelle Zone 1.1, Zone 1.2 e Zone 2.1 l'esposizione di striscioni è di regola vietata, salvo deroga su specifica autorizzazione della Giunta Municipale.

Non sono ammessi impianti di superficie superiori a 3 mq.

Locandina su supporto

Si definisce locandina l'elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, con dimensioni inferiori a 2 mq per facciata che è finalizzata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli o alla propaganda di prodotti o di attività.

La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali.

Nelle Zone 1.1 l'esposizione è di regola vietata, salvo deroga su specifica autorizzazione della Giunta Municipale

Stendardo/bandiera

Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso per luce indiretta.

E' vietata l'apposizione di tali impianti su pali per l'illuminazione pubblica, segnaletica stradale, alberi, ecc.; è consentita su pali e altre tipologie di strutture sia pubbliche che private.

Nelle Zone 1.1 e Zone 1.2, l'esposizione è di regola vietata, salvo deroga su specifica autorizzazione della Giunta Municipale

Lo stendardo/bandiera può essere utilizzato come impianto permanente solamente dai distributori di carburante e dalle concessionarie di auto.

Mezzo pubblicitario pittorico/ gigantografia

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (maggiore di 8 mq), interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione, quali ponteggi.

Sui ponteggi di cantiere ed altre strutture di servizio di pertinenza è consentita, per tutta la durata dei lavori edilizi, la gigantografia intesa quale elemento bidimensionale monofacciale, privo di rigidezza che occupa tutta o parte della superficie dei ponteggi o recinzioni del cantiere stesso ed è a questi opportunamente ancorato. La gigantografia dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte che abbia attinenza con l'edificio o un'immagine a contenuto artistico ma potrà riportare messaggi pubblicitari a mezzo di scritte e/o immagini.

Il messaggio pubblicitario o il logo di uno sponsor dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale della gigantografia.

Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta.

Cartello pubblicitario di cantiere

Manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, vincolato al suolo o a strutture temporanee di cantieri edili, quali ponteggi, recinzioni o parti di edificato, recante messaggi pubblicitari attinenti le attività del cantiere, pubblicizzante la costruzione di immobili o finalizzato alla compravendita degli stessi.

Tali mezzi pubblicitari dovranno essere posti all'interno dell'area di pertinenza occupata dal cantiere edile o in corrispondenza della recinzione, senza sporgere su area pubblica, e dovranno esporre messaggi pubblicitari esclusivamente riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione.

Vetrina pubblicitaria isolata

Si definisce vetrina pubblicitaria l'esposizione pubblica di scritte, manifesti od oggetti all'interno di una vetrina che non abbiano nessuna relazione con l'attività detentrice della stessa.

Nessuna prescrizione.

Veicoli pubblicitari posterbus o vela

Fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nel *Codice della Strada* e nel suo regolamento attuativo, la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui con i cosiddetti camion vela è soggetta ad autorizzazione solo in caso di sosta oltre le 48 ore, ovvero quando tali mezzi divengono statici.

In caso di mancata autorizzazione alla stregua di impianti fissi, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità.

Non sono ammessi veicoli pubblicitari posterbus o vela nella Zona 1.1 (Centro Storico).

Volantinaggio

Si definisce tale la pubblicità commerciale effettuata tramite la distribuzione di volantini o materiale pubblicitario, o comunque tramite forma ambulante su strutture itineranti di esposizione di immagini, scritte, simboli con finalità pubblicitarie commerciali.

Il volantinaggio potrà essere effettuato solo tramite consegna a mano o apposizione nelle cassette delle lettere. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

Quando consentito è necessario il permesso dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 6, del vigente *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* del Comune di Massa.

Proiezioni luminose digitali e immersive

Si definiscono proiezioni luminose digitali e immersive le immagini, le scritte, i simboli o comunque i fasci di luce creati da strumenti di proiezione e visibili in luoghi pubblici con finalità di tipo commerciale (ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* del Comune di Massa).

L'Ufficio che rilascia l'autorizzazione potrà negare l'installazione che, in relazione alla tipologia, alle forme e ai colori usati, alla luminosità, alle dimensioni e alla localizzazione della proiezione, potrebbe costituire un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o costituisca un elemento di possibile disturbo per il decoro architettonico dell'ambiente circostante.

Nelle Zone 1.1, Zone 1.2 e Zone 2.1 le Proiezioni luminose digitali e immersive sono di regola vietate, salvo deroga su specifica autorizzazione della Giunta comunale.

I mezzi di cui sopra devono, comunque, essere progettati, realizzati, ubicati e gestiti in modo che i livelli di luminosità non superino quelli ammessi dal "Regolamento d'attuazione del Nuovo Codice della Strada" (150 candele per mq).

Pubblicità fonica

Ai sensi dell'art. 19, comma 8, del vigente *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* del Comune di Massa, fatto salvo il divieto previsto dall'art. 21, comma 6, dello stesso *Regolamento*, la pubblicità fonica è consentita, sia fuori che dentro i centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Art.16. Insegne precarie

Su tutto il territorio comunale è consentita l'installazione di insegne precarie a fondo bianco e lettere nere, con la dicitura “*insegna precaria*” per l'apertura di attività obbligate all'insegna (farmacie, uffici postali, tabacchi, strutture ricettive, ecc.).

L'insegna precaria non necessita di autorizzazione, ma l'installazione deve essere comunicata all'Ufficio competente, contemporaneamente alla domanda per l'insegna definitiva.

L'insegna precaria potrà essere mantenuta fino al momento del rilascio dell'insegna definitiva ovvero rimossa se l'istanza per l'insegna definitiva viene respinta.

Nella Zona 1.1 le insegne precarie devono essere collocate avendo riguardo al rispetto e alla tutela delle vetrine, senza occultare o danneggiare in tutto o in parte le stesse.

Art.17. Targhe

Si definiscono targhe i manufatti e le opere tendenti ad evidenziare ed individuare attraverso l'esposizione su vie e spazi pubblici la sede di attività professionali, enti, organizzazioni, istituzioni, ecc.

Le targhe dovranno essere esclusivamente poste di lato all'ingresso della sede di tale attività a cui si riferiscono e non potranno sporgere complessivamente più di 5 cm dal piano della facciata, tale sporgenza deve essere sempre realizzata per impedire i ristagni d'acqua.

Le targhe non devono interferire o sovrapporsi ad elementi di arredo urbano, particolari architettonici e ad ogni elemento che caratterizzi l'edificio.

Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri uniformi.

Dovranno essere poste in una fascia compresa tra i 160 e 200 cm dal piano di calpestio ed avere dimensioni massime pari a 42x29,7 cm.

Per quanto riguarda le targhe per attività di tipo produttivo e commerciale si fa rimando al rispetto delle limitazioni all'installazione previsto nel *Regolamento edilizio* del Comune di Massa (art. 51 - Mostre - vetrine – insegne).

Art.18. Tende pubblicitarie

Si definiscono tende pubblicitarie i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali riportanti il nome, i segni distintivi o i marchi dell'attività a cui si riferiscono.

L'apposizione delle tende, nelle aree dove è consentita, potrà avvenire solo nel rispetto delle caratteristiche architettoniche delle facciate quali: elementi decorativi, partiture di facciata, modanature o eventuali altri segni architettonici. Nel caso di presenza di tali elementi, la tenda dovrà essere collocata entro la sagoma dell'apertura e sarà adeguata alla forma della stessa. Negli altri casi le tende devono essere apposte sopra il vano vetrina o il vano di ingresso e dovranno avere le dimensioni dello stesso.

L'apposizione delle tende è, inoltre, regolata nelle varie aree comunali dalle indicazioni presenti sul *Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e nel centro città* (artt. 9; 14; 18; 23; 27; 34).

L'altezza minima al bordo inferiore (misurata dal piano del marciapiede) non deve essere inferiore a 220 cm, comprensiva della eventuale fascia di finitura anteriore. Le tende esterne per posizione e forma non devono in alcun modo ostacolare la visibilità della segnaletica stradale.

La tenda non potrà essere sostenuta da montanti verticali e deve essere manovrata mediante appositi congegni a sezione leggera, in modo da non deturpare il carattere degli edifici. E' vietata la collocazione di protezioni laterali salvo il caso di protezione di merci deperibili dai raggi solari.

CAPO III – AUTORIZZAZIONI, COMPETENZE E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art.19. Competenze

L'apposizione di installazioni pubblicitarie di qualunque tipo, lungo le strade comunali pubbliche o aperte all'uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione, la cui richiesta deve essere presentata a mezzo di apposita domanda, all'ufficio comunale competente, previo pagamento dell'imposta di bollo.

Le forme pubblicitarie previste dal PGIP sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione di domanda documentata del titolare del mezzo pubblicitario, secondo le modalità ed i termini indicati negli articoli seguenti, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.

Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario avvenga dentro i centri abitati delle frazioni lungo strade Statali, Regionali e Provinciali o in vista di esse, la domanda è presentata al Comune e il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada.

Al di fuori dei centri abitati lungo strade Statali, Regionali e Provinciali o in vista di esse, la domanda è presentata direttamente all'ente proprietario della strada, secondo le modalità prevista dai relativi regolamenti interni.

Nel caso di installazione di manufatti o impianti pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, nel caso in cui la pubblicità sia visibile da strade di proprietà comunale e/o di altri Enti ma interne al centro abitato, la domanda e la relativa autorizzazione sono di competenza dell'Ente Ferroviario preposto, previo nulla osta del Comune.

Nel caso d'installazione di manufatti o impianti pubblicitari su strade di proprietà di Enti diversi dal Comune, ma posti in vista di strade comunali, la domanda e la relativa autorizzazione sono di competenza dell'Ente proprietario della strada, previo nulla osta del Comune.

L'ufficio rilascia l'autorizzazione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di ricevimento della richiesta completa dei dati di cui al comma 2 e trasmette il provvedimento autorizzativo implicito all'Ufficio competente.

L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata in applicazione ed esecuzione sia delle norme del presente piano, sia di quelle contenute nel Codice della Strada.

Art.20. Autorizzazione

L'istanza va presentata utilizzando le procedure online predisposte dall'amministrazione comunale (vedi link:)

<https://www.comune.masssa.ms.it/servizi/autorizzazione-installazione-impianti-e-cartellonistica-insegne-0#:~:text=direttamente%20all'Ufficio%20protocollo%2C%20in,masssa%40postacert.toscana.it>

Art.21. Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazione

Come previsto dall'Art. 41 del *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* del Comune di Massa, la domanda è verificata dal competente Ufficio, il Responsabile del Procedimento dà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento che decorre dalla data di presentazione della domanda.

Se la domanda è regolarmente corredata di tutta la documentazione prevista, l'istruttoria è conclusa entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento, con formale provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Il termine indicato è sospeso nel caso in cui la domanda presentata sia carente di tutto o parte della documentazione elencata negli articoli precedenti. Il termine è altresì ulteriormente sospeso se si rendono necessari ulteriori approfondimenti tecnici. Il richiedente sarà invitato dall'Amministrazione comunale, a mezzo comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata entro 15 giorni dalla comunicazione di sospensione.

In nessun caso lo scadere del termine determina assenso.

L'autorizzazione non esonerà il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti;

Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o a quelli soggetti al regime del demanio, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio oltre all'autorizzazione viene rilasciata la concessione all'occupazione dello spazio.

Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti i canoni oggetto del *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* del Comune di Massa o per debiti relativi ai previgenti COSAP – ICP – DPA.

Il pagamento del canone patrimoniale dovuto per l'occupazione del suolo e/o l'esposizione pubblicitaria non sostituisce l'autorizzazione prevista dall'art. 23 del C.d.S. e l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non può essere compresa tra le attività che possono essere avviate ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, senza l'autorizzazione.

Art.22. Validità dell'autorizzazione

La validità dell'autorizzazione, in conformità all'art. 27, comma 5 del C.d.S., è stabilita come segue:

- 3 anni per i cartelli, le preinsegne pubblicitarie e gli altri mezzi pubblicitari diversi da quelli temporanei e provvisori. Può essere rinnovata secondo le procedure previste dal presente Piano.

- Variabile ma comunque inferiore ad 1 anno, per gli impianti pubblicitari temporanei secondo quanto stabilito nel presente Piano e nell'autorizzazione.

L'autorizzazione scade senza che occorra alcun ulteriore atto da parte degli uffici competenti. (vedi Art. 48 *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale*)

L'Amministrazione comunale può revocare o sospendere in ogni momento l'autorizzazione, ovvero modificare la durata della stessa, per ragioni di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

I provvedimenti di autorizzazione previsti da questo Piano, sono rilasciati salvaguardando i diritti dei terzi e con l'obbligo per il titolare dell'atto autorizzatorio, di procedere alla riparazione degli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e stradale dalle opere realizzate.

L'autorizzazione cessa di ogni validità, nel caso l'impianto o il mezzo pubblicitario, sia dato ad altri, anche solo per uso provvisorio, ovvero ceduto ad altri, senza che si sia provveduto a regolarizzare il subentro.

Art.23. Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta sia presentata dallo stesso soggetto intestatario dell'atto precedentemente autorizzato. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza naturale dell'autorizzazione. Nella domanda devono essere riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

Art.24. Subentro

Come previsto dall'Art. 53 del *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* del Comune di Massa, il provvedimento di autorizzazione all'installazione permanente o temporanea di una qualsiasi delle forme pubblicitarie indicate nel Piano ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Qualora sopravvengano mutamenti in ordine al soggetto autorizzato, lo stesso dovrà presentare immediata comunicazione entro 30 giorni al competente Ufficio comunale che, ove nulla osti, ne aggiorna la titolarità.

Il subentrante, a pena di immediata decadenza della concessione o autorizzazione, dovrà presentare istanza per il subentro nell'autorizzazione deve chiedere all'ufficio competente la voltura dell'autorizzazione entro 10 giorni dall'acquisizione dell'attività o del bene in relazione al quale è effettuata la diffusione del messaggio pubblicitario corredata dei documenti necessari per le domande di rinnovo ed in particolare degli estremi dell'autorizzazione, in corso di validità, che ne legittima la presenza.

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento della stessa ma, entro un anno dalla data del decesso, devono darne comunicazione all'ufficio competente che, ove nulla osti, provvede ad aggiornarne l'intestazione.

Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

Art.25. Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Come previsto dall'Art. 24 del *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* del Comune di Massa, il titolare dell'autorizzazione al collocamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari è obbligato a:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione, per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere a proprie spese alla rimozione quando venga meno il titolo autorizzatorio ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in presenza di motivata richiesta del Comune, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune e comunque senza ritardo. In caso d'inadempienza, si procede d'ufficio alla rimozione con oneri, con rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Art.26. Vigilanza

Fatto salvo quanto previsto dal *Codice della Strada* in materia di vigilanza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sullo stato di conservazione nonché sulla buona manutenzione dei cartelli e altri mezzi oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse, i funzionari comunali addetti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.

Art.27. Sanzioni

L'esposizione di un mezzo pubblicitario non preventivamente autorizzato costituisce una violazione al *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* del Comune di Massa ed è punibile con le sanzioni amministrative di cui art. 55 – Sanzioni - dello stesso *Regolamento comunale* e cumulabili con le sanzioni previste dal *Codice della Strada* (art. 23 commi 11 e 12) e dalle norme tributarie vigenti.

Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio del canone dovuto per le affissioni abusive, disponendo il recupero dello stesso e l'applicazione delle sanzioni, delle penalità e degli interessi, così come previsto dal *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* del Comune di Massa.

ALLEGATI

Tavola della *Zonizzazione del territorio comunale quadrante nord*

Tavola della *Zonizzazione del territorio comunale quadrante sud*

Segue Schema con esempi di immagini fotografiche di impianti pubblicitari

Esempi di impianti pubblicitari

Pubblicità permanente

Preinsegna	
Cartello, Poster	
Cassonetto luminoso	
Cartello o Tabella a messaggio variabile	

Piano generale degli impianti pubblicitari

<p>Monitor pubblicitario</p>	
<p>Pensilina</p>	
<p>Impianto pubblicitario di servizio (Parapettonali; Orologi; Cestini rifiuti; ecc.)</p>	
<p>Trespolo polifacciale o totem</p>	

Insegne di esercizio

<p>Vetrofania Vetrografia Pellicole adesive</p>	
<p>Bassorilievi, Mosaici, Fregi e graffiti.</p>	
<p>Plance - Pannelli.</p>	
<p>Filamento luminoso a Neon, Led.</p>	
<p>Lettere singole.</p>	

<p>Cassonetto.</p>	
<p>Iscrizioni dipinte - Murales - Tromp l'oeil.</p>	
<p>Bifacciali artistiche.</p>	
<p>Su Palo</p>	
<p>Stele o Totem</p>	

Piano generale degli impianti pubblicitari

<p>Su Tetto.</p>	
-------------------------	--

Pubbliche affissioni

<p>Cartello, Tabella a muro;</p>	
<p>Trespolo o Totem;</p>	

Pubblicità temporanea

<p>Striscione</p>	
--------------------------	--

Piano generale degli impianti pubblicitari

<p>Locandina su supporto</p>	
<p>Stendardo/bandiera</p>	
<p>Mezzo pubblicitario pittorico/ gigantografia</p>	
<p>Cartello pubblicitario di cantiere</p>	

Piano generale degli impianti pubblicitari

<p>Veicoli pubblicitari posterbus o vela</p>	
<p>Proiezioni luminose digitali e immersive</p>	
<p>Targhe</p>	
<p>Tende pubblicitarie</p>	